



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"

Ord. n. 285 R.O.

C.A.P. 0011 - P.IVA DD129610438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingoli.sipg.net

Cingoli

07/11/16

OGGETTO: norme per la macellazione dei suini a domicilio dei privati ad esclusivo uso familiare – campagna 2016/2017.

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 20/12/2008 n. 3298 Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;

Visto l'O.M. Sanità 30/10/1958 e succ. modifiche, sulla prevenzione della trichinosi;

Vista la Legge 30/04/1962 n. 283 ed il suo Regolamento di esecuzione DPR 26/03/1980 n. 327 sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il Reg. CE 1099/2009 e il D.Lgs 01/09/1998 n. 333 sulla protezione degli animali durante la macellazione, sanzionato dal suddetto Regolamento;

Visto il Reg. CE n. 2075/2005 che definisce le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichina nelle carni;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23/02/2006 inerente le norme sanitarie per lo spostamento dei suini;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/04/2008 inerente norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni;

Visto il Reg. CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Vista la nota del f/f Direttore del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale dall'ASUR Marche Area Vasta n. 2 sede di Jesi, di prot. n. 137430 del 02/12/2012 con la quale si indicano le modalità da espletare al fine di consentire la macellazione dei suini a domicilio ad esclusivo uso familiare

ORDINA

per la campagna stagionale 2016/2017, è consentita la macellazione dei suini destinati al consumo familiare presso il domicilio dei rispettivi proprietari degli animali nel periodo da **lunedì 12 dicembre 2016 a sabato 11 febbraio 2017**. A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

1. La macellazione è consentita esclusivamente nel periodo sopra indicato nell'orario diurno e previa comunicazione al Servizio Igiene di Origine Animale, da farsi con almeno 48 ore prima della macellazione, mediante versamento dei diritti veterinari stabiliti in € 8,49 per ogni suino, su c.c.p. n. 16656605, intestato all'ASUR Marche Z.T. n. 5 di Jesi con l'indicazione della causale "macellazione di suino a domicilio per uso familiare". Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al Medico Veterinario all'atto della visita sanitaria.
2. Potranno essere macellati a domicilio esclusivamente suini detenuti nella propria azienda in possesso di un codice aziendale di registrazione della medesima, il cui arrivo sia stato preventivamente comunicato all'Autorità Operativa Sanità Animale dell'Asur Marche Area Vasta n. 2 di Jesi, per l'esclusivo fabbisogno del nucleo familiare del proprietario dell'allevamento e per i quali sia dimostrabile l'esatta origine all'atto della visita ispettiva delle carni mediante presentazione dell'attestato di provenienza dei suini (MOD 4 - ROSA).
3. Gli animali devono essere storditi prima della macellazione nel rispetto della normativa in materia di benessere animale (Reg. CE 1099/2009) mediante pistola a proiettile captivo o stordimento elettrico.

4. La visita sanitaria delle carni verrà effettuata nelle sedi, nei giorni e negli orari stabiliti dal P.F. Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2 di Jesi, riportati in allegato e dovrà essere effettuata entro il termine di 48 ore dalla macellazione. All'atto della visita sanitaria dovranno essere presentati: a) i seguenti organi, tutti interi e in contenitore rigido a tenuta stagna: lingua, esofago, trachea, polmoni, cuore, fegato, diaframma, milza, reni, e linfonodi mesenterici (collare); b) l'attestazione di provenienza degli animali (MOD 4 Rosa); c) la ricevuta di versamento di € 8,49 mediante c.c.p. come indicato al punto 1. riportante il nome del proprietario degli animali, le sede del domicilio e la causale;
5. La visita sanitaria dei suini macellati a domicilio per uso familiare è obbligatoria. Prima di consumare "liberamente" le carni si dovranno attendere 72 ore dalla data della visita, dovendo essere eseguito presso l'IZS dell'Umbria e delle Marche di Ancona la ricerca della Trichina nelle carni. Nel caso di riscontro di positività per la Trichina, dovrà dare immediata comunicazione telefonica all'interessato e le carni degli animali dovranno essere sequestrate e distrutte nel rispetto della normativa vigente di sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009) a spesa dei proprietari degli animali;
6. E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio, dei prodotti da essi derivati e la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli riconosciuti ai sensi del Reg CR n. 853/2004. Tali attività sono penalmente punite, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs 06/11/2007 n. 193. Inoltre siffatte carni/preparazione o prodotti ottenuti saranno sottoposti a sequestro e distruzione con le modalità previste al punto 5;
7. La mancata comunicazione della macellazione dei suini per il consumo familiare o presentazione degli organi previsti alla visita ispettiva di controllo da parte di un Medico Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione di sanzione amministrativa dall'art. 62 del RD n. 3298/1928. Inoltre siffatte carni saranno sottoposte al sequestro ed alla distruzione ai sensi con le modalità previste al punto 5.
8. Il mancato stordimento dei suini prima della macellazione è punito, salvo il fatto che non costituisca reato, con sanzioni amministrative ai sensi del D.lgs del 06/11/2013 n. 131.
9. La macellazione di suini a domicilio per uso familiare al di fuori del periodo sopra indicato è consentita solo nel caso di incidenti traumatici o disturbi che richiedono la macellazione di emergenza dell'animale, purché sia stata effettuata una visita ante-mortem di un Medico Veterinario che attesti l'assenza di malattie infettive e la motivazione della macellazione, e sia stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte di un Medico veterinario Ufficiale del Servizio Igiene di Alimenti di Origine Animale dall'ASUR Marche Area Vasta n. 2 sede di Jesi, il quale fissa la sede e l'orario della visita delle carni. A tal fine l'ottenimento dell'autorizzazione preventiva della macellazione gli interessati devono telefonare da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 nella sede del Servizio Igiene Alimenti Origine Animale (tel. 0731/534629) o, al di fuori di tali orari, al Medico Veterinario reperibile di turno (tel. 336.811768).

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione e sarà comunicata alla cittadinanza mediante affissione di appositi manifesti, nonché inviata agli agenti della forza pubblica sotto indicati che vengono incaricati del controllo del rispetto della medesima: Comando Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri, ASUR Area Vasta n. 2 di Jesi – Dipartimento Prevenzione.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.


IL SINDACO
Filippo SALTAMARTINI

P. A. C. G. SERVIZIO MANUTENZIONE